



**CORTE DEI CONTI**  
**SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE**

Delibera n. 27/2019/SRCPIE/PAR

La Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, composta dai Magistrati:

Dott.ssa	Maria Teresa POLITO	Presidente
Dott.	Luigi GILI	Consigliere
Dott.	Mario ALÌ	Consigliere
Dott.ssa	Alessandra CUCUZZA	Referendario
Dott.ssa	Laura ALESIANI	Referendario relatore
Dott.ssa	Ilaria CIRILLO	Referendario
Dott.	Marco MORMANDO	Referendario

nell'adunanza del 28 marzo 2019

Vista la richiesta proveniente dal Sindaco del Comune di **Oleggio (Novara)** formulata con nota datata 14.02.2018 e pervenuta per il tramite del Consiglio delle Autonomie Locali (C.A.L.) del Piemonte in data 25.02.2019, recante un quesito in materia di contabilità pubblica;

Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

Vista la Legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000 e successive modificazioni;

Vista la Legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ed in particolare l'art. 7, comma 8;

Visto l'atto d'indirizzo della Sezione delle Autonomie del 27 aprile 2004, avente ad oggetto gli indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva, come integrato e modificato dalla deliberazione della medesima Sezione del 4 giugno 2009, n. 9;

Vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie del 17 febbraio 2006, n. 5;

Vista la deliberazione delle Sezioni Riunite di questa Corte n. 54/CONTR/10 del 17 novembre 2010;

Vista l'ordinanza con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna adunanza;

Udito il relatore, Referendario Dott.ssa Laura ALESIANI;

**PREMESSO IN FATTO**

Con nota indicata in epigrafe il Sindaco del Comune di Oleggio formula richiesta di parere, con riguardo alla materia del fondo per il salario accessorio, in merito alla necessità che la

riduzione della spesa annuale per la retribuzione di posizione e di risultato di un dirigente cessato per mobilità esterna presso altro ente comporti la proporzionale riduzione del fondo in parola, costituendo economia di bilancio o se, viceversa, tale importo possa rimanere ricompreso nel fondo medesimo, e, in tal caso, se possa essere ridistribuito in capo a tre nuove posizioni organizzative a cui sarebbero state assegnate analoghe funzioni rispetto a quelle del dirigente cessato a seguito di riorganizzazione degli uffici.

### **AMMISSIBILITÀ**

La funzione consultiva delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti è prevista dall'art. 7, comma 8, della Legge n. 131 del 2003 che, innovando nel sistema delle tradizionali funzioni della Corte dei conti, dispone che le regioni, i comuni, le province e le città metropolitane possano chiedere alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti pareri in materia di contabilità pubblica.

Con atto del 27 aprile 2004, la Sezione delle Autonomie ha dettato gli indirizzi e i criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva, evidenziando, in particolare, i soggetti legittimati alla richiesta e l'ambito oggettivo della funzione.

Preliminarmente occorre dunque valutare l'ammissibilità dell'istanza in oggetto, avendo anche riguardo alle precisazioni fornite dalla Sezione delle Autonomie (delibera 10 marzo 2006, n. 5) e dalle Sezioni Riunite in sede di controllo (delibera 17 novembre 2010, n. 54).

Sotto il profilo soggettivo, la richiesta di parere del Comune di Oleggio è ammissibile in quanto proviene dal Sindaco che, in qualità di rappresentante dell'ente locale ai sensi dell'art. 50 T.U.E.L., è l'organo istituzionalmente legittimato a richiederlo; peraltro, la stessa richiesta di quesito risulta inoltre inviata tramite il C.A.L. in conformità a quanto dispone la legge.

Sotto il profilo oggettivo, invece, la richiesta di parere si configura ammissibile limitatamente ai profili che riguardano l'interpretazione di norme finalizzate al contenimento della spesa pubblica in relazione ai limiti quantitativi posti dall'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017 all'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio del personale, anche a livello dirigenziale (v., in tal senso, di recente, questa Sezione, deliberazione n. 124 del 7/11/2018).

Come recentemente ribadito dalla Sezione delle Autonomie (Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 19/SEZAUT/2018/QMIG), esula, invece, dalla materia contabile e, dunque, dalla funzione consultiva attribuita dalla legge alla Corte dei conti *"qualsiasi disquisizione sulla portata precettiva che si voglia attribuire alle dichiarazioni congiunte apposte ai contratti collettivi (...) al pari dell'interpretazione sul contenuto delle norme del contratto collettivo nazionale di lavoro"*.

Va, inoltre, rammentato che la Sezione, in conformità al proprio consolidato orientamento, ritiene di poter fornire indicazioni generali sull'interpretazione della disciplina applicabile, nei limiti sopra precisati, spettando all'Amministrazione comunale l'adozione delle decisioni concrete da adottare in ordine alla successiva attività gestionale (cfr. Sezione regionale di controllo per il Piemonte 16.1.2014 n. 9 e 2.2.2017 n. 24).

### **MERITO**

Il quesito, con riferimento ai profili ermeneutici rientranti nella funzione consultiva della Sezione, attiene all'interpretazione dell'art. 23 del D.Lgs. n. 75/2017, che, *"al fine di perseguire la progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale delle amministrazioni"*

di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165", prevede un limite quantitativo, già previsto, per l'anno precedente, dall'art. 1, comma 236, della L. n. 208/2015, all'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio del personale, il quale non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. Al tempo stesso la norma dispone l'espressa abrogazione dell'art. 1, comma 236, della L. n. 208/2015, che prevedeva, altresì, l'obbligo per l'ente di procedere automaticamente alla riduzione delle risorse complessive per il trattamento accessorio in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio.

La mancata previsione, nella nuova disciplina, del meccanismo di automatica riduzione, pone, pertanto, il problema, segnalato nel quesito formulato dal Comune di Oleggio, della determinazione dell'ammontare delle risorse da destinare al trattamento accessorio nel caso di mobilità del personale dirigenziale e di conseguente riduzione della spesa annuale dell'Ente per le retribuzioni di posizione e di risultato.

La questione è già stata affrontata da questa Sezione nell'ambito della sopra citata deliberazione n. 124/2018, in cui si è data risposta ad un quesito analogo; in sostanza, il Comune di Oleggio chiede di sapere se la riduzione di spesa a seguito di riduzione del personale in servizio determini una riduzione delle risorse destinabili al trattamento accessorio del personale, con conseguente economia di bilancio, come previsto dalla previgente disciplina, o se possa confluire, invece, nel fondo risorse decentrate, andando ad incrementare le risorse disponibili da assegnare a nuove posizioni organizzative cui sarebbero state ridistribuite analoghe funzioni a quelle del personale dirigenziale cessato a seguito di riorganizzazione degli uffici.

In proposito si evidenzia che l'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017 prevede l'obbligo di riduzione dell'ammontare complessivo delle risorse per il trattamento accessorio del personale in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio solo per gli enti che non hanno rispettato il patto di stabilità interno nel 2015.

Da tale formulazione letterale deriva che, per gli enti rispettosi del patto e, dunque, al di fuori dell'ipotesi eccezionale specificamente prevista dalla norma, la riduzione del personale in servizio non comporti automaticamente l'obbligo di ridurre in misura proporzionale le risorse disponibili per il trattamento accessorio del personale (v., in tal senso, v. la già citata deliberazione di questa Sezione n. 124/2018).

In senso conforme si è già espressa la giurisprudenza consultiva contabile, già richiamata da questa Sezione nella deliberazione n. 124/2018.

In particolare, ad esempio, a parere della Sezione di controllo per la Toscana *"anche una interpretazione sistematica del dato normativo sembrerebbe deporre in tal senso: come evidenziato dalle Sezioni Riunite (20/SEZAUT/2017/QMIG) "La novella legislativa attua, sia pure in parte, il richiamato presupposto normativo del comma 236, introducendo all'art. 23 del Capo IX, dedicato alle disposizioni transitorie e finali, nuove disposizioni volte a promuovere la graduale convergenza del trattamento accessorio del personale e a favorire, nel corso di un periodo di sperimentazione triennale decorrente dal 1° gennaio 2018, l'incremento della componente variabile dei fondi per la contrattazione integrativa nonché il superamento dei vincoli assunzionali". La mancata indicazione dell'obbligo di ridurre in maniera proporzionale alle cessazioni di personale il fondo per la contrattazione integrativa sarebbe dunque riconducibile alla volontà del legislatore di non diminuire il fondo per la*

*contrattazione integrativa*” (Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Toscana, deliberazione n. 4/2018/PAR).

Nello stesso senso la Sezione regionale di controllo per la Liguria, con riferimento alle innovazioni introdotte dall’art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017, evidenzia che *“la principale novità della disposizione (oltre al mutamento dell’anno base, che slitta al 2016) è costituita dal venir meno del concorrente obbligo di riduzione proporzionale alle cessazioni dal servizio (che potrebbe permettere, a risorse complessive invariate, di incrementare il trattamento accessorio pro capite). La nuova disposizione non riproduce, infatti, la parte finale del comma 236 della legge n. 208/2015, che, per la materiale quantificazione del limite di spesa complessivo annuo, imponeva che il fondo venisse “ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente”. Pertanto, dal 2017, opera come tetto l’ammontare del fondo costituito per l’anno 2016, mentre non è più operante l’obbligo della decurtazione in misura proporzionale alle cessazioni del personale dal servizio (parimenti non presente nel 2015 e attenuato, grazie alla considerazione di quello assumibile, nel 2016)”* (Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Liguria, deliberazione n. 64/2017/PAR, ed in senso analogo anche Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, deliberazione n. 264/2018/PAR).

Da ultimo, sull’interpretazione delle modifiche normative introdotte dall’art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 175/2017, si è pronunciata anche la Sezione delle Autonomie, evidenziando che *“la disposizione in esame abroga, a decorrere dalla medesima data, l’articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che imponeva, unitamente al tetto per i fondi accessori, fissato nelle somme spese allo stesso titolo nel 2015, anche il taglio proporzionale alla diminuzione del personale in servizio, tenendo conto delle capacità assunzionali, prescindendo dalla realizzazione o meno delle assunzioni programmate (cfr. circolare 19/2017 della Ragioneria generale sul conto annuale)”* (Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 19/SEZAUT/2018/QMIG).

Ne consegue, dunque, che, anche alla luce di tale conforme orientamento della giurisprudenza consultiva contabile, deve escludersi che l’ente locale, nel rispetto di tutti gli altri vincoli di finanza pubblica, sia ora tenuto ad una automatica riduzione, in proporzione alle risorse cessate, delle corrispondenti risorse da destinare al trattamento accessorio del personale.

Esulano, invece, dalla funzione consultiva di questa Sezione, come già ricordato, le questioni relative all’interpretazione dei contratti collettivi, con particolare riguardo al nuovo CCNL 2018 “Funzioni Locali”, per gli aspetti relativi alla destinazione della retribuzione di posizione e di risultato non attribuita al dirigente cessato per mobilità esterna presso altro ente, nonché per quelli relativi all’impatto sulle risorse per il trattamento accessorio del personale della riorganizzazione degli uffici a seguito della vacanza del posto da dirigente, fermo in ogni caso il limite quantitativo, sopra esaminato, di cui all’art. 23 del D.Lgs. n. 175/2017, all’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio del personale (v., in tal senso, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, deliberazione n. 54 del 21 febbraio 2018, in base alla quale nel computo del tetto di spesa in parola rientrano tutte le risorse stanziare in bilancio dall’ente con destinazione al trattamento accessorio del personale).

**P.Q.M.**

La Sezione regionale di controllo per il Piemonte rende il parere nei termini suindicati.

Copia del parere sarà trasmessa a cura del Direttore della Segreteria al Consiglio delle Autonomie Locali della Regione Piemonte ed all'Amministrazione che ne ha fatto richiesta.

Così deliberato in Torino nella camera di consiglio del 28 marzo 2019.

IL RELATORE  
F.to Dott.ssa Laura ALESIANI

IL PRESIDENTE  
F.to Cons. Maria Teresa POLITO

Depositata in Segreteria il 03/04/2019  
Il Funzionario Preposto  
F.to Nicola MENDOZZA